

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Relazione illustrativa**

Il titolo I, come già ricordato, costituisce la parte generale del codice che segna il quadro ed il perimetro in cui si cala la parte speciale articolata nei successivi sei titoli che alla parte generale ovviamente si raccordano; si è cercato di conferire ai principi generali, anche nella successione delle disposizioni, quella organicità e coerenza che spesso, ad un'attenta lettura, risultavano deficitarie nella conformazione del codice attualmente in vigore.

Così, se i primi 8 articoli attengono all'essenza stessa della figura dell'avvocato ed agli aspetti più squisitamente di impianto, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, della responsabilità deontologica, l'art. 9, come già accennato, riproduce la "valvola" collegata alla norma di chiusura contenuta nella legge forense (art. 3 comma 2) con il mantenimento e la valorizzazione, tra gli altri, dei principi di dignità e decoro della professione che, con quelli poi ripresi ed enunciati negli artt. da 10 a 19, completano quello che, da sempre, costituisce e deve costituire il naturale corredo deontologico dell'avvocato.

### **Art. 1. L'avvocato**

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

### **Giurisprudenza disciplinare**

#### ► LIBERTÀ E LEGALITÀ.

Ancorché sia ben possibile che l'avvocato sia chiamato a pronunziarsi su fattispecie controverse e, talvolta, al confine della legalità, esercita correttamente la propria attività l'avvocato che rappresenti al cliente quei limiti, che segnali i rischi del loro superamento e che disincentivi tale eventualità. Ne consegue, pertanto, che il professionista deve rifiutare la prestazione professionale richiesta, laddove, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che la stessa sia finalizzata a operazioni illecite (art. 36 c.d.). Al contrario, se, in base agli elementi prospettati e/o conosciuti, la fattispecie non presenta profili di illegittimità, l'avvocato può prestare la propria attività, non essendo tenuto a svolgere vere e proprie attività di indagine sulle reali intenzioni dei clienti, così da coglierne il fine recondito effettivamente perseguito avvalendosi della consulenza loro prestata (C.N.F. 15/12/2006, n. 155).

#### ► CASISTICA.

La partecipazione del professionista al disegno inteso a recuperare il bene immobile sottoposto

a procedura esecutiva al patrimonio del proprio cliente esecutato, fornendo utili suggerimenti sul *modus operandi* per realizzare lo scopo prefisso, non integra un'attività illecita o comunque idonea a configurare responsabilità disciplinare, così come analogo disvalore non è ravvisabile nella partecipazione del medesimo avvocato all'asta pubblica nella figura del procuratore "per persona da nominare", essendo attività propria dell'avvocato (C.N.F. 17/07/2006, n. 41).

È corretto il comportamento dell'avvocato che per la tutela dell'assistito eccepisca la non corretta costituzione della controparte attraverso il suo difensore. Il diritto di svolgere la difesa giudiziale è prevalente sul diritto all'onore della controparte quando le eccezioni svolte costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice, e siano state ingenerate dal comportamento tenuto dal difensore della controparte (C.N.F. 04/02/2004, n. 13).

Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giurisdizionale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo, salvo l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose, cosicché non commette illecito disciplinare l'avvocato che in una richiesta al giudice richiami la normativa sulla responsabilità dei magistrati al fine di una migliore difesa del cliente e per la realizzazione del risultato perseguito con l'azione giudiziale (C.N.F. 27/06/2003, n. 195).

Il principio e il vincolo di colleganza non può spingersi sino a invalidare il fondamentale dovere di fedeltà nella tutela degli interessi del cliente e di una corretta esecuzione del mandato; è pertanto legittimo il comportamento dell'avvocato che, incaricato dal suo cliente, dopo aver tentato una bonaria conciliazione, agisca penalmente nei confronti di un collega per l'appropriazione indebita di somme (C.N.F. 23/11/2000, n. 185).

## **Art. 2.**

### **Norme deontologiche e ambito di applicazione**

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

### **Giurisprudenza disciplinare**

#### **► VITA PRIVATA.**

Secondo la costante interpretazione dell'art. 38 r.d.l. 1578/1933 fatta propria dalla giurisprudenza disciplinare e di legittimità, il comportamento conforme ai doveri di dignità e decoro professionale è riferito a ogni aspetto della vita di relazione dell'avvocato e, dunque, anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale, purché sia tale da ledere il comune sentimento della collettività: l'avvocato infatti è considerato un collaboratore di giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a correttezza, dignità e decoro, ancorché il suo comportamento non abbia relazione con l'attività professionale (C.N.F. 15/12/2006, n. 159).

Il fatto che un avvocato si sia reso inadempiente per anni a un'obbligazione, sia stato destinatario di un precetto e di un tentativo di pignoramento, e non abbia adempiuto a promesse di pagamento, costituiscono fatti idonei a ledere i beni protetti dalla norma deontologica dell'art. 5, a prescindere dalla notorietà o meno dei fatti e comunque dalla loro diffusione (C.N.F. 15/12/2006, n. 164).

L'art. 59 del codice deontologico ai sensi del quale l'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l'obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che deve essere tanto più sentito quanto più percepito nell'ambito esterno, come nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in relazione alle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, che assume un significato particolarmente negativo a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura "privata" o "professionale" del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo (C.N.F. 21/11/2006, n. 109).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante, lesivo del decoro della classe forense, l'avvocato che subisca un procedimento di sfratto per morosità e che rilasci in pagamento alla locatrice titoli non onorati e poi protestati (C.N.F. 28/12/1999, n. 286).

L'avvocato che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e restituisca somme di spettanza del cliente solo dopo un notevole corso di tempo, trattenendone altre a compensazione di onorari, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell'intera classe forense (C.N.F. 21/11/2003, n. 359).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui è tenuto anche nei rapporti privati, l'avvocato che non vigilando sul comportamento della propria moglie, le consenta di svolgere di fatto presso il proprio studio l'attività di avvocato senza averne il titolo, così non impedendole di

minacciare e raggirare un cliente inducendolo a una onerosa transazione e trattenendo a fini speculativi le somme da questo ricevute (C.N.F. 22/05/2001, n. 103).

Anche i fatti non inerenti all'attività professionale ma alla vita privata dell'avvocato ma imputati a quest'ultimo in un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna devono essere sottoposti a giudizio disciplinare (nella specie, l'avvocato si era reso colpevole di incauto acquisto) (C.N.F. 15/12/2006, n. 163).

Non commette illecito disciplinare il professionista che, pur ponendo in essere comportamenti intraprendenti e fantasiosi, non violi i principi di probità e decoro ma voglia semplicemente porre l'attenzione su alcuni eccessi e certe mode proprie della vita moderna. Nella specie il professionista, uomo in vista e molto rispettato, per criticare l'utilizzo dei telefonini aveva installato sul suo ciclomotore un telefonino giocattolo e aveva comunicato ai colleghi e alla stampa di aver stipulato un contratto di assicurazione per il furto del suddetto telefonino (C.N.F. 22/05/2001, n. 106).

#### ► PRATICANTI AVVOCATI.

I praticanti che si rendano responsabili di fatti non conformi alla dignità e al decoro della professione forense, o di abusi e mancanze nell'esercizio della professione, sono sottoposti a procedimento disciplinare e si applicano nei loro riguardi le disposizioni previste per il procedimento nei confronti degli avvocati (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).

Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (ex art. 57 r.d. n. 37/1934), a nulla rilevando che svolgano o meno il patrocinio; il loro *status*, conseguente alla semplice iscrizione nel registro speciale, si presenta, infatti, come preliminare a quello di professionista e pertanto sono anch'essi soggetti alle norme deontologico disciplinari previste nel codice deontologico e nella normativa forense (C.N.F. 06/12/2002, n. 189).

In tema di iscrizione al registro dei praticanti avvocati, sussiste il requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" di cui all'art. 17 della Legge professionale, pur in pendenza di un procedimento penale in grado di appello, che costituisce un fatto privo di rilievo laddove il giudice di primo grado abbia assolto il richiedente "perché il fatto non sussiste" (C.N.F. 19/12/2008, n. 165).

Anche i praticanti sono soggetti alle norme deontologiche, a nulla rilevando che i medesimi non esercitino il patrocinio, dipendendo la loro soggezione dalla mera iscrizione nel registro speciale (C.N.F. 16/07/2007, n. 100).

In caso di accertata responsabilità penale del praticante per fatti commessi nell'esercizio di funzioni affidategli in ragione della professione, consistenti nell'abuso di quelle stesse funzioni con relativa appropriazione di denaro aggravato dall'entità delle somme trattenute, deve ritenersi legittimo il diniego di iscrizione dell'incolpato all'albo degli avvocati, assumendo le riferite condotte illecite gravità tale da escludere che l'agente possa mai assurgere a livelli etici tali da assumere la veste di avvocato (C.N.F. 21/11/2006, n. 123).

Il praticante avvocato dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica non è obbligato a continuare la pratica forense con le modalità prescritte dal regolamento, sicché l'inosservanza di tali modalità (tenuta del libretto, assistenza a un certo numero di udienze) non legittima il consiglio dell'ordine ad applicare i provvedimenti sanzionatori conseguenti (C.N.F. 22/05/2001, n. 98).

► ISCRITTI ALL'ELENCO SPECIALE.

L'iscrizione nell'elenco speciale non esime il professionista dall'obbligo di uniformarsi ai principi deontologici propri della classe forense e competente a procedere disciplinarmente è il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto (C.N.F. 23/04/2004, n. 79).

\*\*\*\*\*

### **Art. 3.**

#### **Attività all'estero e attività in Italia dello straniero**

1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.
3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

► FUNZIONARI COMUNITARI.

In base al combinato disposto dell'art. 14, comma 1, del protocollo "sui privilegi e sulle immunità della C.E.", allegato al trattato di Bruxelles, 8 aprile 1965, secondo il quale i funzionari che nell'esercizio delle loro funzioni al servizio della comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese dove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese se esso sia membro della Comunità; e dell'art. 52 del trattato di Roma, nonché della copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 7 marzo 2002), secondo il quale "gli avvocati comunitari hanno diritto di stabilirsi ovunque nel territorio delle Comunità, senza per questo perdere i loro diritti e privilegi in base al diritto comune dello stato di provenienza, con facoltà anche di creare e conservare più di un centro di attività sul territorio della comunità stessa", deve ritenersi

legittima l'iscrizione all'albo del professionista dipendente della Commissione europea anche se lo stesso in ragione del suo *status* di funzionario non possa indicare un domicilio professionale nel circondario del Consiglio dell'Ordine in cui chiedi o abbia l'iscrizione: egli sarà infatti dispensato da tale requisito in ragione della preminenza dei principi del trattato rispetto alle norme di diritto interno (C.N.F. 24/10/2003, n. 313).

► CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

Non può essere accolta la richiesta di iscrizione all'albo di un cittadino extracomunitario, nonostante le deroghe ormai previste sia in relazione ai cittadini extracomunitari sia (ed ancor più) in relazione ai cittadini comunitari, quando manchino i requisiti minimi prescritti per tale iscrizione (C.N.F. 14/11/2000, n. 150).

La legge n. 364/2000 ha ratificato l'accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione elvetica e la Comunità europea, alla luce del quale è irrilevante il fatto che l'Abogado sia cittadino elvetico, posto che tale accordo estende i diritti dei cittadini comunitari a quelli elvetici, cosicché la cittadinanza elvetica, da un lato, e la sussistenza dei requisiti ex art. 6 d.lgs. 96/2001, dall'altro lato, consentono il mantenimento dell'iscrizione dell'Abogado nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti (C.N.F. 27/2/2013, n. 19).

\*\*\*\*\*

#### **Art. 4.**

#### **Volontarietà dell'azione**

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

► COSCIENZA E VOLONTÀ.

La responsabilità civile dell'avvocato sorge automaticamente per il solo fatto del danno arrecato al cliente, mentre per aversi la responsabilità disciplinare è necessario che i comportamenti disciplinarmente rilevanti siano riferiti alla coscienza e volontà dell'incolpato (C.N.F. 28/12/2005, n. 227).

Per l'imputabilità dell'illecito disciplinare non è necessaria la coscienza dell'illegittimità dell'azione ma è sufficiente la volontà dell'atto deontologicamente scorretto (C.N.F. 23/11/2000, n. 190; cfr. 22/05/2001, n. 105; 04/02/2004, n. 18; 28/12/2005, n. 168; 28/12/2005 n. 227; 25/2/2013, n. 11).

Non può essere ritenuto responsabile disciplinarmente il professionista che, a causa di una grave malattia, non sia in grado di intendere il valore sociale, professionale e giuridico dei suoi comportamenti. Nella specie il professionista, affetto da grave malattia che lo aveva reso incapace di intendere e di volere, non aveva svolto l'attività quale difensore d'ufficio (C.N.F. 23/11/2000, n. 188).

\*\*\*\*\*

## **Art. 5.**

### **Condizione per l'esercizio dell'attività professionale**

L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

##### ► REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l'iscrizione all'albo professionale, non è di per sé da escludere per la presenza di una condanna penale a carico dell'interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del Consiglio dell'ordine che, tenuto conto dei fatti accertati dal giudizio penale, valuti se l'avvocato abbia avuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense (C.N.F. 04/02/2004, n. 25).

Requisito essenziale per l'iscrizione all'albo degli avvocati e lo svolgimento del patrocinio forense è il godimento del pieno esercizio dei diritti civili previsti dall'art. 17 n. 2 r.d.l. 1578/1933; pertanto deve essere cancellato dall'albo il professionista nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di inabilitazione avente efficacia esecutiva (C.N.F. 29/03/2003, n. 43).

Per effetto della l. 21 dicembre 1999 n. 526, che ai fini dell'iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio alla residenza, deve ritenersi necessaria, per l'iscrizione all'albo degli avvocati, la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio; per domicilio deve intendersi la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività, mentre per residenza deve intendersi l'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in tal luogo e nell'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, da rilevare attraverso la constatazione delle consuetudini di vita e dello

svolgimento delle normali relazioni sociali (C.N.F. 29/03/2003, n. 35).

##### ► PRATICANTI AVVOCATI.

Deve ritenersi lesivo della dignità e del decoro professionale il comportamento assunto dal praticante avvocato che svolga un mandato professionale senza la necessaria abilitazione (C.N.F. 05/10/2006, n. 89).

La concessione della abilitazione temporanea al patrocinio ha un preciso limite di sei anni, oltre il quale non sono possibili proroghe, considerando che soltanto il superamento dell'esame di abilitazione consente il normale esercizio della professione di avvocato; inoltre tale cessazione non opera automaticamente, ma deve essere disposta con atto formale del Consiglio dell'ordine. Il provvedimento amministrativo di dichiarazione di cessazione dell'abilitazione al patrocinio, non determina alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito in quanto, comunque, gli atti posti in essere dal patrocinatore legale prima della dichiarazione di cessazione del patrocinio mantengono la loro efficacia (C.N.F. 16/06/2003, n. 160).

##### ► ISCRITTI ALL'ELENCO SPECIALE.

Il dipendente pubblico abilitato all'esercizio della professione forense, per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo professionale, deve dimostrare che: presso l'ente pubblico da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell'ente; a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell'ente (C.N.F. 28/11/2003, n. 363).

Non incorre nell'illecito disciplinare per aver esercitato attività non consentita l'avvocato iscritto nell'elenco speciale che abbia svolto attività professionale a favore di soggetti privati se l'autorità amministrativa da cui egli dipende abbia comunque, se pur successivamente, autorizzato il professionista allo svolgimento di tale attività (C.N.F. 23/04/2004, n. 79).

## **Art. 6.**

### **Dovere di evitare incompatibilità**

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

### **Giurisprudenza disciplinare**

#### ► GENERALITÀ.

Lo svolgimento in modo continuativo di attività commerciali o di mediazione viola sia le disposizioni in tema d'incompatibilità (art. 16 del codice deontologico), sia il dovere d'indipendenza e di difesa della propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art. 10 del codice deontologico) (C.N.F. 30/09/2008, n. 104).

Lo svolgimento in modo continuativo di attività commerciali o di mediazione viola sia le disposizioni in tema d'incompatibilità (art. 16 del codice deontologico), sia il dovere d'indipendenza e di difesa della propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art. 10 del codice deontologico) (C.N.F. 30/09/2008, n. 104).

#### ► CARICHE SOCIETARIE.

L'avvocato che, in violazione dell'art. 3 r.d.l. n. 1578/33, assuma il ruolo di socio accomandatario in una società commerciale, indipendentemente dalla effettuazione di concrete operazioni imprenditoriali, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo del dovere di indipendenza a cui ciascun iscritto è tenuto (C.N.F. 16/05/2001, n. 85).

Pone in essere un comportamento in violazione dell'art. 3 l. n. 1578/1933, l'avvocato che assuma la carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di amministratore

delegato di s.r.l. e che di fatto compia atti di gestione sia interna sia esterna durante l'intero periodo intercorrente dalla nomina alle dimissioni, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un periodo limitato nel tempo (C.N.F. 02/05/2006, n. 24).

È incompatibile con l'esercizio della professione forense e deve essere cancellato dall'albo l'avvocato presidente di una s.p.a., se pur municipalizzata, che vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria. La carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore di una società commerciale è, infatti, compatibile con l'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'albo solo nella ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi (C.N.F. 26/06/2003, n. 165).

#### ► PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ DI FATTO.

Considerato che l'attività assicurativa, ex art. 2195 n. 4 c.c. rientra nell'ambito delle attività commerciali, deve essere dichiarata l'incompatibilità ex art. 3 r.d.l. n. 1578/33 per il professionista socio di un'agenzia di assicurazioni gestita come società di fatto. Questa incompatibilità non permette la permanenza nell'albo e di conseguenza integra la violazione degli art. 16 e 24 del codice deontologico forense la condotta del professionista che non ha mai comunicato al Consiglio dell'Ordine di trovarsi in tale situazione di incompatibilità (C.N.F. 17/12/2009, n. 150).

#### ► CARICHE POLITICHE.

Non rientra nelle ipotesi di incompatibilità, prevista dall'art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, per i dipendenti e per coloro che comunque abbiano un ufficio retribuito con stipendio gravante sul bilancio dello Stato o di enti controllati l'incarico di assessore provinciale e consigliere comunale essendo questa una carica onoraria politica, che non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e che prevede un trattamento economico dalla natura prevalentemente

indennitaria, equiparato soltanto *quoad mensuram* a quello dei dipendenti statali (C.N.F. 23/07/2002, n. 115).

► GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE.

Nel caso in cui l'avvocato abbia richiesto e accettato la nomina a giudice onorario di tribunale (G.O.T.), un breve ritardo nel rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall'art. 42 *quater* dell'Ordinamento giudiziario non può determinare la responsabilità disciplinare dell'avvocato, poiché l'incompatibilità non è assoluta (nel senso che impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo), ma territorialmente relativa (nel senso che impedisce l'esercizio della professione "nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni") (C.N.F. 28/12/2006, n. 191).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nella sua veste di vice pretore onorario, ometta di astenersi in un giudizio in cui una delle parti sia assistita da un suo collega di studio (C.N.F. 06/09/2002, n. 121).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l'avvocato che accetti l'incarico professionale da parte di un soggetto da lui giudicato e assolto in funzione di V.P.O. pochi giorni prima, e ometta di fatturare nei termini di legge i compensi professionali ricevuti (C.N.F. 15/12/2000, n. 279).

► VICE PROCURATORI ONORARI.

Lo svolgimento di funzioni giudiziarie in qualità di vice procuratore onorario (V.P.O.), non è incompatibile con la conservazione dell'iscrizione nell'albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all'esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l'incompatibilità sussiste solo per l'ufficio o per gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non per l'intero territorio del circondario (C.N.F. 26/01/2004, n. 9).

Lo svolgimento onorario delle funzioni di vice procuratore onorario non è incompatibile con l'iscrizione nell'albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all'esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l'incompatibilità sussiste solo per l'ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all'intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 7/7/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nel caso in cui l'avvocato eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l'attività onoraria, ancorché comprese nello stesso circondario (C.N.F. 28/11/2003, n. 367). La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l'ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario ma all'ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l'incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate (C.N.F. 28/11/2003, n. 367).

► PROFESSORI UNIVERSITARI.

L'art. 11, comma 5, lettera A, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sancisce l'incompatibilità del professore universitario, che abbia optato per il tempo pieno, ad assumere incarichi retribuiti e sancisce il divieto di espletare attività professionale di consulenza esterna. Pertanto viola il dovere di dignità e decoro propri della classe forense il professionista, docente universitario a tempo pieno, iscritto nell'elenco di cui al d.P.R. n. 382 del 1980, che svolga una ancorché limitata attività giudiziale e stragiudiziale, in spregio alle disposizioni normative che non consentono l'esercizio dell'attività forense ai professori universitari a tempo pieno (C.N.F. 21/11/2003, n. 358).

\*\*\*\*\*



## **Art. 7.**

### **Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti**

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

##### **► ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.**

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che costituendo una associazione professionale con il praticante consenta a quest'ultimo di svolgere attività di competenza dell'avvocato, accreditandola, peraltro, come svolta da professionista abilitato (C.N.F. 27/06/2003, n. 200).

##### **► COLLABORAZIONI.**

Quando si avvale della collaborazione di ausiliari che agiscono sotto la sua direzione e responsabilità, l'avvocato risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro (C.N.F. 28/12/2005, n. 227).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, pur non partecipando direttamente alle condotte illecite poste in essere dal collega di studio suo collaboratore, si renda comunque responsabile sotto il profilo del dolo eventuale e della colpa grave per non aver esercitato un attento controllo sull'attività svolta dal collega di cui conosca lo stato di insolvenza. Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell'avvocato che non aveva controllato l'operato della collega collaboratrice di studio che si era resa responsabile dei reati di truffa e tentata truffa in danno di compagnie di assicurazione e falsità in titoli di credito (C.N.F. 02/03/2004, n. 36).

\*\*\*\*\*

## **Art. 8.**

### **Responsabilità disciplinare della società**

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

Non constano ancora precedenti giurisprudenziali del Consiglio nazionale forense tenuto conto del fatto che l'art. 5 della riforma dell'ordinamento della professione forense (legge n. 247/2012) conferiva al governo la delega, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge cioè entro il 2 agosto 2013, a disciplinare l'esercizio della professione in forma societaria, delega che tuttavia non è stata esercitata

\*\*\*\*\*

## **Art. 9.**

### **Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza**

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

#### **Giurisprudenza disciplinare**

##### ► GENERALITÀ.

Per la costante interpretazione dell'art. 38 r.d.l. 1578/1933 fatta propria dalla giurisprudenza disciplinare e di legittimità, il comportamento conforme ai doveri di dignità e decoro professionale è riferito a ogni aspetto della vita di relazione dell'avvocato e, dunque, anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale, purché sia tale da ledere il comune sentimento della collettività: l'avvocato infatti è considerato un collaboratore di giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a correttezza, dignità e decoro, ancorché il suo comportamento non abbia relazione con l'attività professionale (C.N.F. 15/12/2006, n. 159).

##### ► CONDOTTE SCORRETTE NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Si pone in contrasto con il decoro della professione il comportamento dell'avvocato che, nonostante la revoca dell'incarico, depositi in nome e per conto del cliente il ricorso per divorzio (C.N.F. 25/09/2008, n. 90).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e

fornisca false informazioni al cliente, nell'intento di mascherare l'errore professionale commesso (C.N.F. 11/11/2006, n. 102).

Viola i doveri di lealtà, probità e diligenza l'avvocato che dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze abbia fornite ai clienti notizie false e fuorvianti e, per di più, al fine di nascondere le proprie omissioni, abbia inviato ai clienti medesimi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93).

Contravviene ai doveri di diligenza e correttezza professionale l'avvocato che, senza giustificato motivo, non compaia a due udienze successive determinando l'estinzione del giudizio (C.N.F. 22/04/2008, n. 31).

L'assenza all'udienza dibattimentale penale in cui l'avvocato sia difensore d'ufficio dell'imputato, in difetto di una comunicazione in ordine alla sussistenza di ragioni di impedimento e senza la designazione di un sostituto processuale, costituisce violazione dei doveri inerenti al mandato professionale e, quindi, i doveri di decoro, dignità e correttezza che debbono connotare l'esercizio della professione forense (C.N.F. 05/10/2006, n. 90).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che nella sua qualità di difensore d'ufficio non compaia nell'udienza dibattimentale di due procedimenti e si renda irreperibile il giorno in cui era indicato di turno (C.N.F. 25/09/2002, n. 155).

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che chieda un rinvio della discussione per altro impegno processuale, quale l'interrogatorio di un cliente presso la casa circondariale, quando in realtà l'impegno addotto sia stato risolto, se l'avvocato non era a conoscenza della risoluzione ottenuta a sua insaputa dalla segretaria di studio (C.N.F. 28/12/2005, n. 215).

La partecipazione del professionista al disegno inteso a recuperare al patrimonio del proprio cliente esecutato il bene immobile sottoposto a

procedura esecutiva, fornendo utili suggerimenti sul *modus operandi* per realizzare lo scopo prefisso, non integra un'attività illecita o comunque idonea a configurare responsabilità disciplinare, così come analogo disvalore non è ravvisabile nella partecipazione del medesimo avvocato all'asta pubblica nella figura del procuratore "per persona da nominare", costituendo essa attività propria dell'avvocato (C.N.F. 17/07/2006, n. 41).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, malgrado la controparte avesse provveduto con sollecitudine al pagamento del *quantum* dovuto, sia a lui che al suo cliente, proceda alla notifica di un atto di precetto per ottenere i compensi spettantigli per l'attività svolta nella fase successiva alla emissione della sentenza medesima (C.N.F. 11/04/2003, n. 50).

L'avvocato che, nonostante la volontà esplicita della controparte di eseguire la condanna, agisca esecutivamente contro quest'ultima e rifiuti un assegno inviatogli a pagamento di tutto quanto dovuto, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 23/05/2002, n. 68).

L'avvocato che in una procedura di sfratto per morosità e espropriazione mobiliare accetti la nomina a custode dei beni del debitore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza (C.N.F. 18/12/2001, n. 295).

Non viola l'art. 5 del codice deontologico il comportamento del professionista che, nel corso dell'udienza, si limiti a rivolgere ai testimoni in attesa di rendere la propria deposizione un mero invito a "dire la verità", senza aggiungere altra espressione idonea a rappresentare un significato di minaccia, tale da incutere timore o da subornare i testi, e dunque semplicemente sollecitando i testi a riferire al magistrato la verità dei fatti (C.N.F. 11/11/2006, n. 103).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza, l'avvocato che inviti presso il proprio studio i testimoni di parte avversa al fine di informarli di una denuncia già presentata contro di loro per falsa testimonianza così ponendo in essere una ingiusta pressione (C.N.F. 29/04/2003, n. 76).

La produzione in un giudizio civile di un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico della controparte non integra violazione alcuna delle norme deontologiche, atteso che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., comunicando l'avvenuta conclusione delle indagini, non può essere considerato atto di indagine e, come tale, coperto dal segreto delle indagini preliminari ai sensi del combinato disposto degli art. 114 e 319 c.p.p. (C.N.F. 18/12/2006, n. 176).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato, dirigente dell'ufficio legale della regione, che per interessi personali dichiara falsi presupposti per giustificare il conferimento di incarichi defensionali ad avvocati esterni (C.N.F. 21/10/2002, n. 180).

► CONDOTTE SCORRETTE AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

È disciplinarmente rilevante il comportamento privato del professionista che abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell'intera classe forense (C.N.F. 28/03/2003, n. 30; C.N.F. 21/11/2003, n. 353; C.N.F. 30/1/2012, n. 8).

L'avvocato che non onori le obbligazioni contratte, costringendo i creditori all'avvio di azioni cautelari o esecutive pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto anche nei rapporti privati (C.N.F. 01/10/2002, n. 166).

Il fatto che un avvocato si sia reso inadempiente per anni a un'obbligazione, sia stato destinatario di un precetto e di un tentativo di pignoramento,

e non abbia adempiuto a promesse di pagamento, costituiscono fatti idonei a ledere i beni protetti dalla norma deontologica dell'art. 5, a prescindere dalla notorietà o meno dei fatti e comunque dalla loro diffusione (C.N.F. 15/12/2006, n. 164).

L'avvocato che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e restituisca somme di spettanza del cliente solo dopo un notevole corso di tempo, trattenendone altre a compensazione di onorari, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell'intera classe forense (C.N.F. 21/11/2003, n. 359).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che non adempia alle obbligazioni assunte a seguito di una transazione e che emetta assegni andati poi protestati (C.N.F. 17/07/2002, n. 108).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che emetta assegni poi andati protestati, a nulla rilevando l'eventualità che gli assegni non avrebbero dovuto essere protestati perché, come affermato dall'autorità giudiziaria, non qualificabili in funzione solutoria, perché già nel momento della emissione l'incolpato avrebbe dovuto considerare che quegli assegni avrebbero comunque potuto avere uno sbocco nei protesti (C.N.F. 28/11/2003, n. 377).

L'art. 59 del codice deontologico ai sensi del quale l'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l'obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che deve essere tanto più sentito quanto più percepito nell'ambito esterno, come nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in relazione alle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, che assume un

significato particolarmente negativo a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura "privata" o "professionale" del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo (C.N.F. 21/11/2006, n. 109).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ricorra a prestiti elargiti da clienti dello studio e ometta di adempiere alle obbligazioni assunte non provvedendo alla restituzione dei prestiti ottenuti (C.N.F. 25/10/2003, n. 348).

La richiesta di un prestito in denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all'albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali (C.N.F. 11/11/2006, n. 102).

È disciplinarmente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia risonanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro della intera classe forense; anche la libertà di azione e pensiero politica riconosciuta agli iscritti all'albo professionale trova il suo naturale limite nella disposizione dell'art. 38 che impone al professionista di tenere un comportamento conforme alle regole della professione. E tale limite non può considerarsi un'incostituzionale discriminazione o limitazione della libertà dei professionisti, in quanto gli stessi, iscrivendosi liberamente all'albo professionale, accettano un vincolo connaturato all'esercizio della professione che richiede una costante dignità di comportamento anche al di fuori del vero e proprio ambito professionale (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).

Il professionista che si sottragga volontariamente alla esecuzione di una

ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice penale nei suoi confronti pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di probità correttezza e dignità a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 21/02/2003, n. 8).

Non arreca alcun discredito alla categoria professionale l'avvocato che, per la tutela di interessi propri, di altri avvocati e/o parenti, preferisca avvalersi di una associazione di consumatori di cui faccia parte, invece di spendere la propria qualità professionale in sede giudiziaria (C.N.F. 15/12/2006, n. 160).

► CONDOTTE ILLECITE NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Deve ritenersi lesivo della dignità e del decoro professionale il comportamento assunto dal praticante avvocato che svolga un mandato professionale senza avere conseguito l'abilitazione (C.N.F. 05/10/2006, n. 89).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l'avvocato che eserciti l'attività professionale nel periodo di sospensione (C.N.F. 27/12/2005, n. 162).

L'avvocato che consegni al cliente detenuto un bene (nella specie, un orologio) omettendo di chiedere l'autorizzazione alla direzione della Casa circondariale, così violando il regolamento dell'istituto penitenziario, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 23/11/2000, n. 210).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che minacci di far entrare nella controversia insorta tra parti diverse un terzo estraneo (un magistrato) per esercitare una ingiusta pressione sulla controparte (nella specie si trattava di una controversia insorta tra appaltatore e subappaltatore in cui il terzo era il

committente principale, magistrato in carica) (C.N.F. 29/04/2003, n. 70).

L'avvocato che sveli a terzi l'esistenza di una controversia usando frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui è tenuto. Nella specie l'avvocato aveva appalesato l'esistenza di una controversia alla controparte con frasi del tipo: "bravo, bravo..., si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice... modificherò in suo danno la lettera..." (C.N.F. 10/12/2002 n. 194).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, senza le prescritte autorizzazioni e senza averne dato preventivamente atto a verbale, asporti dal fascicolo di controparte un libretto di risparmio al portatore intestato al proprio cliente e depositato in garanzia, a nulla rilevando la destinazione delle somme medesime al suo cliente e l'eventualità che egli non abbia agito direttamente ma si sia limitato a partecipare all'operazione (C.N.F. 28/03/2003, n. 28).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si attivi con la vittima del reato per speculare sul recupero della refurtiva chiedendo dei soldi in cambio del recupero stesso, sotto la copertura dello svolgimento di una attività professionale (C.N.F. 12/03/2003, n. 18).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che attivi molteplici azioni per il recupero di crediti palesemente privi di fondamento e frutto di una evidente operazione truffaldina (nella specie il professionista aveva attivato decreti ingiuntivi per il pagamento di bollettini di abbonamento ad una rivista mensile che avevano l'apparenza di richieste degli organi della Autorità finanziaria (C.N.F. 17/05/2002, n. 64).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che proponga un'azione giudiziaria per il riconoscimento di un danno già

valutato e ristorato in un precedente giudizio nel quale l'avvocato era procuratore, configurandosi peraltro una ipotesi di frode processuale (C.N.F. 04/02/2004, n. 13).

È comportamento disciplinarmente rilevante quello dell'avvocato che si sia appropriato di somme di spettanza del cliente e abbia omesso di informare quest'ultimo sull'esito della causa (C.N.F. 04/07/2007, n. 74).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda compensi per attività non svolta e ometta di provvedere al pagamento di cambiali emesse a seguito della transazione conclusa per la riparazione degli addebiti contestati (C.N.F. 17/07/2002, n. 101).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che dia false informazioni al cliente sull'ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sé la somma non dichiarata (C.N.F. 28/10/2002, n. 185).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che sostituisca alle conclusioni di merito in un ricorso ex art. 700 c.p.c., già depositato avanti l'autorità giudiziaria e per il quale il giudice si era già pronunciato. Nella specie, in una causa di lavoro, il professionista aveva sostituito l'ultimo foglio del ricorso inserendo la domanda di "riassunzione in servizio", dopo che il pretore aveva già emesso il provvedimento di rigetto, avendo rilevato l'inesistenza della domanda tendente alla predetta riassunzione (C.N.F. 23/11/2000, n. 196).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che utilizzi un documento di cui conosca la falsità a nulla rilevando l'eventualità che egli non si sia poi interessato della pratica per averla affidata ad un praticante di studio (C.N.F. 24/10/2003, n. 309).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense, l'avvocato che confezioni o comunque utilizzi un documento falso in giudizio (C.N.F. 06/12/2002, n. 193).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in una procedura esecutiva utilizzi documenti falsi per ottenere la sospensione della procedura stessa (C.N.F. 16/07/2007, n. 88).

Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che, pur non essendo l'autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento e un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione del suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con cui viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (art. 5 e 6 c.d., in particolare il punto 6.1 che impone all'avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all'art. 14.1 c.d. ("l'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false", con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e di autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (C.N.F. 15/12/2006, n. 167).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in scritti difensivi incolpi falsamente alcuni giudici di falso ideologico, abuso d'ufficio e frode fiscale, pur sapendoli innocenti, a nulla rilevando l'eventualità che egli si sia limitato a sottoscrivere il documento accusatorio redatto da un altro collega (C.N.F. 25/09/2002, n. 155).

L'avvocato che, a vantaggio del proprio cliente, ipotizzi reati a carico della controparte per fatti che sappia non veri, denunciandoli o

concorrendo a denunciarli, tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Nella specie l'avvocato perseguiva la controparte con denunce penali per estorsione pur consapevole dei reali rapporti intercorrenti fra questa e il suo assistito (C.N.F. 23/11/2000, n. 192).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che assuma un incarico professionale con il preciso intento di porre in essere attività di favoreggiamento e, allo stesso scopo, riveli a terzi l'esito degli interrogatori effettuati dalla pubblica autorità (C.N.F. 04/12/2003, n. 387).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che ponga in essere un'attività di favoreggiamento in favore di autori del reato di corruzione perché essa ha rilevanza esterna e incide negativamente sul prestigio, sulla dignità e sul decoro dell'intera classe forense (C.N.F. 21/12/2005, n. 157).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il difensore di arrestato domiciliare che chieda a un coimputato di rendere dichiarazioni favorevoli al suo assistito e contro un altro coimputato (C.N.F. 05/04/2001, n. 53).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense l'avvocato che in una conversazione telefonica offra ad un carabiniere un indebito compenso al fine di garantire la permanenza dei propri assistiti nella unità abitativa dalla quale erano stati sfrattati (C.N.F. 25/03/2003, n. 25).

Viola i doveri di probità, decoro, correttezza e fedeltà il professionista che, incaricato di seguire una verifica fiscale nei confronti del cliente avviata da militari della Guardia di finanza, prometta indebitamente a questi ultimi ingenti somme di denaro richieste dai medesimi al fine di evitare al cliente una denuncia all'autorità giudiziaria per reati di falso in bilancio, truffa

aggravata in danno dello Stato e varie violazioni fiscali (C.N.F. 17/07/2006, n. 47).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in una causa di separazione, dopo aver assunto la difesa di un coniuge, convochi in studio l'altro coniuge chiedendogli un acconto e inducendolo a credere che la sua attività fosse svolta nell'interesse di entrambi (C.N.F. 08/03/2001, n. 36).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, quale liquidatore di società abbia occultato, distrutto, dissipato e sottratto i beni del fallimento ponendo in essere un comportamento configurante il reato di bancarotta fraudolenta e abbia emesso un assegno andato poi protestato. Nella specie l'avvocato era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 216, 219 e 223 l. fall., commessi in continuazione tra loro, e per i quali era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione (C.N.F. 28/03/2003, n. 30).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, nell'ambito dell'attività professionale, partecipi a una associazione avente fini illecite e strumentali alla realizzazione di truffe ai danni di varie compagnie di assicurazione per il risarcimento di sinistri mai avvenuti, provvedendo a raccogliere false dichiarazioni di soggetti fittiziamente coinvolti (C.N.F. 11/04/2003, n. 64).

L'avvocato che entri a far parte di un sodalizio criminoso per la realizzazione di reati contro il patrimonio apportandovi un contributo materiale rilevante, proprio mediante attività di consulenza legale consapevolmente resa a supporto della realizzazione di fini delittuosi, tiene una condotta disciplinarmente rilevante perché lesiva del dovere di probità e correttezza propri della classe forense (C.N.F. 11/04/2003, n. 57).

► CONDOTTE ILLECITE AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Anche i fatti non inerenti all'attività professionale ma alla vita privata del professionista ma

imputati allo stesso in un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna vanno sottoposti a giudizio disciplinare (in specie l'avvocato si era reso colpevole del reato di incauto acquisto) (C.N.F. 15/12/2006, n. 163).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante e contrario ai doveri di probità e decoro l'avvocato che sia dichiarato colpevole del reato di ricettazione. Nella specie il professionista si era appropriato di azioni scadute che aveva cercato di convertire o far circolare all'estero (C.N.F. 15/12/2000, n. 282).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che abitualmente detenga nel proprio studio sostanze stupefacenti di cui faccia uso con modalità incidenti sull'attività professionale tali da compromettere l'immagine della classe forense (Nella specie, l'avvocato, poi cancellato dall'albo, si era reso responsabile dell'acquisto di sostanze stupefacenti dai propri clienti con cui ne faceva uso) (C.N.F. 28/12/2005, n. 204).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che al fine di far conseguire ad altri l'impunità per il reato di contrabbando ed evitare il sequestro delle merci; offenda l'onore e il decoro degli agenti di p.s. con l'uso di violenza e minaccia e causando agli stessi lesioni volontarie e danni all'autovettura di servizio (C.N.F. 23/04/2004, n. 78).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense l'avvocato che custodisca presso il proprio studio valuta, carte di credito e valori bollati contraffatti (C.N.F. 01/04/2004, n. 49).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che con attività compiacenti, esulanti dalle prestazioni professionali, apparentemente lecite ma in realtà illecite, si renda responsabile dei reati di associazione semplice, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù (C.N.F. 01/04/2004 n. 62).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del decoro e probità l'avvocato che nella vita privata commetta i reati di violenza sessuale, minacce ed estorsione, per cui sia stato ritenuto responsabile e condannato in sede penale (C.N.F. 08/04/2000, n. 27).

È disciplinarmente rilevante il comportamento privato dell'avvocato che abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell'intera classe forense. Pertanto, l'avvocato che compia atti sessuali con un minore tiene un comportamento rilevante deontologicamente perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro da osservare anche nella vita privata (C.N.F. 28/11/2003, n. 362).

Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, valendosi della funzione e delle prerogative proprie del difensore, intrattenga un rapporto di natura privata eccessivamente confidenziale e affettuoso con il cliente detenuto nel corso dei colloqui presso la casa circondariale, scambiando altresì lettere personali e oggetti estranei all'esercizio della difesa all'insaputa del personale penitenziario, così ponendo in essere un contegno lesivo di prestigio, dignità e decoro della professione, della figura dell'avvocato e dell'intera categoria professionale (C.N.F. 13/09/2006, n. 57).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato sorpreso in atteggiamento intimo e sconveniente con un detenuto, suo cliente, durante un colloquio tenuto presso la casa circondariale (C.N.F. 16/03/2004, n. 42).

L'avvocato che assuma l'incarico di curatore deve considerarsi tenuto al rispetto rigoroso non solo delle norme che disciplinano la procedura concorsuale, ma anche e soprattutto di quelle dettate dal codice deontologico forense, talché rileva la condotta del professionista che abusi della sua qualità e dei suoi poteri per indurre i soggetti implicati nel fallimento a consegnargli danaro dietro minaccia di più gravi conseguenze in caso di rifiuto (C.N.F. 27/04/2006, n. 18).